

**CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO**

Tra

la **SFIRS Spa - "Società Finanziaria Regione Sardegna SpA"**, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 00206010928, iscritta al numero 49 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Decreto Legislativo n.385/1993, codice ABI 19425, con sede legale in Cagliari, via Santa Margherita n. 4, (di seguito "Sfirs" o "Stazione appaltante" o "Società" o "Committente"), rappresentata dal Dott. Massimo DanieleConcas il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società

e

....., con sede legale in, Via n. C.F. e P.IVA - rappresentata da
nella sua qualità di Procuratore domiciliato per la carica presso la sede della medesima e munito dei necessari poteri in virtù della procura speciale conferita (in seguito per brevità anche " ")

PREMESSO

Che il Consiglio di Amministrazione della Sfirs SpA nella tornata n°753 del 23 gennaio 2025, ha autorizzato la ricerca, attraverso debita procedura di evidenza pubblica, di un soggetto professionalmente qualificato cui affidare il "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale della SFIRS reso per il tramite di esercizi convenzionati, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 36/2023;

che per l'affidamento dei servizi in parola la SFIRS ha attivato una procedura di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023;

che, con delibera del 2 aprile 2025, la Sfirs ha aggiudicato l'appalto alla;

che il ribasso percentuale ammonta al 12,40%.

A base di gara è posto il valore del singolo buono pasto, pari ad € 7 (sette) oltre iva di legge; il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla lettera di invito, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Contratto ha per oggetto l'erogazione da parte del Fornitore in favore del Committente del Servizio, a fronte del pagamento del corrispettivo economico precisato all'art. 7.

Il Servizio è supportato da una soluzione tecnologica predisposta dal Fornitore costituita da tessere nominative dotate di microchip ("Badge"), precaricate con un numero concordato di Buoni Pasto Elettronici ("BPE"), destinate ad essere processate da appositi lettori abilitati alla lettura delle stesse ("POS") ed installati presso una rete di esercizi commerciali convenzionati ("Network").

Articolo 3 – Modalità di utilizzo del Servizio

.....provvederà a fornire al Committente un numero predefinito di Badge, che verranno caricati con i BPE dal Fornitore su richiesta del Committente, entro 20 giorni lavorativi da detta richiesta.

L'utilizzo dei BPE avverrà dietro presentazione all'esercizio commerciale del Badge assegnato al dipendente, con conseguente lettura dello stesso tramite il POS installato presso gli esercenti aderenti al Network, controllo automatico di validità del Badge e delle regole di utilizzo di seguito specificate e registrazione elettronica della transazione.

La disciplina di utilizzo del Servizio prevede che:

1. il Badge può essere assegnato esclusivamente a dipendenti o collaboratori del Committente nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi sostitutivi di mensa con esclusione di ogni ipotesi di cessione dello stesso a persona diversa dall'assegnatario;
2. i BPE caricati sul Badge devono essere usati per l'intero valore, possono essere cumulati fino ad un massimo di 8, non possono essere scambiati con somme in denaro, né dare diritto a resto in moneta. I BPE caricati sul Badge consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al relativo valore; nel caso di utilizzo dei BPE per prestazioni eccedenti il relativo valore di emissione, l'assegnatario del Badge dovrà integrare il valore dei BPE per la differenza;
3. la spesa dei BPE non potrà in alcun modo dare diritto al rilascio di fattura da parte dell'esercente aderente al Network nei confronti dell'assegnatario del Badge per il servizio reso. In ogni caso, l'emissione di scontrini o ricevute nei confronti dell'utilizzatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti;
4. i BPE caricati sui Badge dal 1° gennaio al 30 settembre, hanno validità e potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno; i BPE emessi e caricati sui Badge dal 1° ottobre al 31 dicembre, hanno validità e potranno essere utilizzati entro e non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo.
5. decorsi i termini sopra precisati, i BPE non potranno essere più utilizzati, salva la facoltà di richiedere attraverso il portale internet dedicato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo

alla data di scadenza, la sostituzione gratuita del BPE scaduti con BPE di nuova emissione e di uguale importo, secondo le modalità operative che verranno comunicate da al Committente.

6. a seguito della ricezione delle richieste di sostituzione provvederà a rendere disponibili all'assegnatario i BPE di nuova emissione, entro 10 giorni lavorativi dal suddetto termine ultimo per la richiesta di sostituzione, con contestuale emissione nei confronti del Committente della corrispondente documentazione fiscale.
7. il Committente è sollevato da qualsiasi pretesa possano avanzare gli esercenti aderenti al Network nei suoi confronti per le prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del Servizio.

Articolo 4 – Obblighi di

Il Fornitore assume i seguenti obblighi:

1. organizzare il Servizio, garantirne la regolare operatività affinché le prestazioni commerciali da erogare vengano autorizzate in tempo reale, nonché garantire un'adeguata diffusione del Network anche in prossimità alla sede del Committente;
2. garantire la spendibilità dei BPE presso il Network per il valore degli stessi, con conseguente erogazione dei servizi di ristorazione, nei limiti di validità ammessi per il servizio;
3. consegnare i Badge ordinati dal Committente ai sensi del successivo articolo 5, comma 1, punto 1, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del relativo ordine;
4. consegnare le forniture integrative di Badge entro 15 gg lavorativi dalla richiesta del Committente;
5. garantire il mantenimento di un livello minimo di esercizi commerciali convenzionati dotati di POS;
6. fornire, su richiesta del Committente, l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali convenzionati;
7. ripristinare gratuitamente i Badge smarriti, rotti o malfunzionanti sino ad un numero massimo pari al 5% dei Badge nominativi di cui all'ordine disciplinato al seguente articolo 5, comma 1, punto 1;
8. permettere al Committente di verificare l'utilizzo delle transazioni BPE tramite Internet.

Articolo 5 – Obblighi del Committente

Il Committente, in conseguenza del perfezionamento del Contratto assume i seguenti obblighi:

1. trasmettere l'ordine per la prima fornitura dei Badge precisando il numero di Badge richiesti e fornendo tutti gli elementi necessari per la loro predisposizione e personalizzazione, tra cui, in particolare:
 - a. il codice matricola, il nome ed il cognome dei dipendenti utilizzatori del Servizio;
 - b. il valore unitario dei BPE.
2. prendere in consegna i Badge trasmessi da e assegnarli ai dipendenti assegnatari, provvedendo ad istruirli ai fini del corretto utilizzo e conservazione degli stessi;
3. inviare mediante file o tramite la procedura messa a disposizione da sul portale internet dedicato, l'ordine dei BPE da attribuire a ciascun dipendente e che ovrà ricaricare sui Badge;
4. indicare il giorno di ciascun mese a decorrere dal quale i nuovi BPE dovranno essere resi disponibili;
5. provvedere al pagamento dei corrispettivi fatturati nel rispetto dei termini convenuti all'art. 6 del presente Contratto;
6. provvedere, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti ai fini dell'esecuzione del rapporto di lavoro, a tutti gli adempimenti di legge prescritti dal GDPR 679/2016 e a quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente Contratto;
7. segnalare con tempestività ogni anomalia riguardante l'evasione dell'ordine, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Badge mancanti, difettosi, ritardi di consegna e ogni altra difformità riscontrata. La segnalazione dovrà essere indirizzata in forma scritta tramite fax () o indirizzo mail ().

Articolo 6 – Durata del Contratto - Clausola risolutiva espressa

La validità del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata annuale.

Resta espressamente inteso tra le Parti che in caso di disdetta, il Committente manterrà il diritto di utilizzare i BPE residui caricati sul Badge fino al relativo esaurimento o fino a scadenza.

In ogni caso, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, nel

caso di violazione degli obblighi prescritti a carico del Committente dall' 7 (Condizioni economiche e termini di pagamento).

Il Fornitore potrà altresì risolvere il Contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, in tutti i casi in cui il Committente fosse sottoposto ad una procedura concorsuale o, in ogni caso di deterioramento delle relative condizioni patrimoniali, tale da far venir meno la garanzia circa il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

Il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, nel caso di violazione degli obblighi prescritti a carico di dall'art. 4, comma 1, nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Articolo 7 – Condizioni economiche e termini di pagamento

Il Committente, a titolo di remunerazione del Servizio, dovrà corrispondere a una somma pari al valore nominale dei BPE forniti, pari ad Euro sette cadauno. A detta somma sarà applicato uno sconto, da calcolarsi sul valore nominale del buono pari al 12,40% iva esclusa.

In ragione delle prestazioni rese in esecuzione del Contratto, provvederà ad emettere fattura nei confronti del Committente. Il Committente dovrà procedere ad effettuare il pagamento nel rispetto entro 60 GG. DF.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa alla Stazione appaltante in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

I pagamenti verranno effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo art. 8.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5 % sull'importo netto dovuto ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalla Società solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono: IBAN , intestato a S.p.A., presso BANCA Filiale di.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 9 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in modalità elettronica in conformità all'art. 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

Articolo 10 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del Contratto le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

tratta i dati personali dei dipendenti della Committente in conformità al presente Contratto in qualità di Titolare Autonomo del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24, c. 1°, Regolamento EU, n° 679/2016 ("GDPR"). In calce alle presenti condizioni generali è contenuta l'informativa resa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR.

.....e il Committente riconoscono reciprocamente quanto segue:

- a) di possedere l'esperienza - in termini di conoscenza specialistica - l'affidabilità, le capacità e le risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR e le strutture richieste e di essere, pertanto, idonei ad assolvere agli obblighi derivanti dalla propria posizione di titolare autonomo del trattamento ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza dei trattamenti effettuati;
- b) di aver fornito idonea informativa agli interessati i cui dati personali vengono trattati nell'esecuzione del presente Contratto, con indicazione specifica delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la corretta applicazione del Capo III GDPR, relativo ai diritti da riconoscere agli interessati. Il Committente si impegna a comunicare ai dipendenti, che l'informativa è accessibile sul sito www..it, in modo tale che la stessa possa essere fornita da..... ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR. In ogni caso, al momento della registrazione sul sito portale internet dedicato, il dipendente, per ottenere le credenziali di accesso al portale medesimo, inserisce direttamente i propri dati personali ed avrà accesso all'informativa privacy resa da;
- c) di mettere a disposizione dell'altra Parte tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR;

d) di adottare per tutti i dati personali trattati nell'esecuzione del presente Contratto le misure e le precauzioni necessarie al loro corretto trattamento, garantendo, in particolare, il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 9 (trattamento di particolari categorie di dati) e 10 (trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati), GDPR;

e) di garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, individuando i soggetti ai quali affidare il trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle norme del GDPR, vigilando sul relativo operato, prescrivendo loro di adottare le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dei dati trattati;

f) di nominare, qualora necessario e/o opportuno, responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, che garantiscano il possesso dei criteri di esperienza - in termini di conoscenza specialistica - affidabilità, capacità, risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR e forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei trattamenti effettuati.

Il Fornitore e il Committente si impegnano reciprocamente a comunicare all'altra Parte i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, se nominato, ovvero ad indicare un referente privacy, qualora soggetto diverso dal sottoscrittore.

Articolo 12 – Miscellanea

Qualora una Parte non eserciti uno o più diritti ad essa spettanti in base al Contratto, ovvero tolleri eventuali inadempimenti al medesimo, tale comportamento non potrà essere in alcun caso considerato quale rinuncia a detti diritti od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

L'invalidità ovvero l'inapplicabilità di una o più clausole del Contratto non determinerà in alcun caso l'invalidità o l'inapplicabilità delle altre clausole del Contratto, le quali rimarranno pienamente valide ed efficaci. In tali ipotesi, le Parti s'impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili.

Il Contratto potrà essere validamente modificato esclusivamente mediante atto scritto recante la data e la firma in originale di entrambe le Parti.

È vietata la cessione del Contratto da parte di una delle parti senza il previo consenso per iscritto dell'altra parte.

Articolo 13 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA delle PERSONE GIURIDICHE

dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del codice di comportamento della Sfirs ed il suo Modello 231/01 (consultabili sul sito internet della società nella sezione società trasparente, sottosezione Atti generali). Il contratto si intenderà risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento e dal Modello 231/01 della Sfirs.

ALLEGATI

Il seguente allegato costituisce parte integrante del presente Contratto:

Allegato “1” – Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE/2016/679 (GDPR)

Cagliari,

SFIRS SpA

SpA

Il Committente dichiara di aver preso visione dell'informativa resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE/2016/679 (GDPR),

Data	Timbro e Firma
------	----------------

Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE/2016/679 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO): Avv.

3. SOGGETTI INTERESSATI: clienti (legali rappresentanti dei) e dipendenti dei clienti.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO: potranno essere trattati i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale, P.IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, ed eventualmente società datrice di lavoro, ruolo, numero di matricola, dati finanziari, etc.

5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 5.1. (SENZA CONSENSO): adempimenti di obblighi contrattuali e pre-contrattuali derivanti da un eventuale rapporto contrattuale (ivi inclusi, in via esemplificativa, attività di assistenza post-vendita, programmazione di attività di vendita, definizione dello storico della fatturazione, gestione del rapporto con il cliente, ecc.); adempimenti obbligatori per legge (a titolo esemplificativo, in ambito fiscale e contabile), regolamento, normativa nazionale o comunitaria o per ordine di Autorità pubbliche, giudiziali, ecc. ai quali è tenuto il Titolare; esercitare i diritti del Titolare, con particolare riferimento alla tutela di diritti di difesa nell'ambito del contenzioso. Il conferimento dei dati in relazione alle predette finalità è obbligatorio, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto con la nostra società ovvero per l'esecuzione di misure precontrattuali in relazione alla prestazione dei servizi da parte del Titolare.

6. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO: PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 5.1.: esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali (art. 6, comma 1, lett. b, GDPR); adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c, GDPR).

7. CONSERVAZIONE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO: PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 5.1: i dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, nel rispetto dei termini prescrizionali obbligatori per legge.

8. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui il Titolare entra in possesso non sono soggetti a diffusione e non verranno trasferiti in paesi extra-EEA (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia). I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione all'interno dell'Azienda tramite soggetti autorizzati e all'esterno tramite responsabili del trattamento nominati dal Titolare ex art. 28 GDPR.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO: accedere ai propri Dati Personali (art. 15 GDPR), chiedere la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione (art. 17 GDPR) degli stessi, opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR), richiederne la limitazione (art. 18 GDPR), ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano (art. 20 GDPR). Le richieste vanno rivolte al Titolare via e-mail all'indirizzo: privacy@.it. In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 GDPR), qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.